

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.6591/2017 REG.RIC.

per

Il sig. **TURCO Francesco**, nato a Cosenza il 10/12/1986 (TRCFNC86T10D086B), residente in Paterno Calabro (CS), alla Via Danta Alighieri, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso l'Avv. Giorgio Gaudio, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti **Giuseppe Carratelli** (CRRGPP32H11D086E - pec: giuseppecarratelli@pec.giuffre.it; fax: 0984/75759) **Raffaele Brunetti** (c.f. BRNRFL78E23D086S – pec avv.raffaelebrunetti@pec.giuffre.it – fax 09841908796) e **Roberta Amendola** (MNDRRT86C57D086F – pec roberta.amendola@pec.giuffre.it - fax 098475759), tutti del Foro di Cosenza, che intendono ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec ovvero ai numeri di fax sopraindicati

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro in carica;
**COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI PSICO-FISICI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del Presidente in carica

e nei confronti di

1. MANDARINO Matteo, nato a Cosenza il 17.5.1994 (c.f. MNDMTT94E17D086G) domiciliato in Paterno Calabro (CS) alla Via

Tutti i Santi n. 10;

2. **COZZA Luigi**, nato a Cosenza il 6 dicembre 1988 (c.f. CZZLGU88T06D086A) domiciliato in Paterno Calabro (CS) al Viale Trieste n. 7;

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensiva ed adozione di misura

cautelare monocratica

della graduatoria del concorso, per esami, a 559 posti di allievo agente della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 29.1.2016, approvata con decreto del 22 giugno 2017 pubblicata nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 giugno 2017;

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

FATTO

Con il ricorso introduttivo il sig. Turco il ricorrente chiedeva l'annullamento:

A)- del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato il 24 maggio 2017 (doc.1), con il quale il ricorrente è stato riconosciuto "*non idoneo al servizio di polizia*", perché affetto da "*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera c*";

B)- di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e conseguente, ed in particolare di tutti gli atti di valutazione del ricorrente compiuti dalla Commissione Medica in esito alla verifica del 23 maggio 2017;

Il ricorrente proponeva istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, con discussione fissata da questo Ill.mo Tribunale per il giorno 30 agosto 2017, la quale veniva differita su istanza di parte al fine di proporre i presenti motivi aggiunti, onde consentire al ricorrente di impugnare la graduatoria finale e la nomina dei vincitori del concorso.-

Tali atti sono manifestamente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Premesso quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto, va rilevato che il sig. Turco ha ritualmente partecipato al concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016 relativo al reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato.-

L'odierno ricorrente presentava domanda di partecipazione al predetto concorso ed a seguito di ammissione sosteneva le prove scritte, totalizzando un voto pari a 7,625.-

Con successivo avviso, notificato il 5.5.2017, il ricorrente veniva

convocato per la data del 23 maggio 2017, al fine di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.-

Il ricorrente, alla data fissata, si è presentato ritualmente, ed è stato sottoposto alle prove previste.-

Indi, in data 24 maggio 2017, è stato notificato al ricorrente il giudizio della Commissione Medica di non idoneità al servizio di polizia, impugnato col ricorso introduttivo, per asserita carenza dei requisiti fisici previsti, e precisamente per rilevato "*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera c*", ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. "c" del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.-

Tuttavia risulta evidente che la valutazione dei requisiti psico-fisici formulata nei confronti del ricorrente risulta imprecisa ed errata, anche per la macroscopica erroneità dei risultati.-

La diagnosi di "*Deficit visus (visus naturale OD 5/10; OS 4/10) con correzione a 10/10 maggiore di 1 diottria (OD sf. -1,75; OS sf. -1,50) ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera c*" è **illogica, non essendo possibile avere un visus corretto con più difetto refrattivo nell'occhio in cui si vede meglio, per come erroneamente sostenuto dall'amministrazione.**-

Ed invero, per come risulta dalla relazione di consulenza medica specialistica, allegata al ricorso introduttivo e rilasciata da struttura pubblica (Poliambulatorio di Rogliano – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza), il ricorrente presenta tutti i requisiti previsti dal bando, ovvero un senso cromatico e luminoso normale, campo

visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno.-

Per tali ragioni le condizioni psico-fisiche del ricorrente, contrariamente a quanto immotivatamente affermato dalla commissione medica, sono conformi alle richieste della *lex specialis* del bando di concorso.- Emerge, quindi, la superficialità, il difetto di istruttoria e di motivazione, dell'impugnato verbale con il quale la commissione medica ha escluso in maniera frettolosa ed illegittima il sig. Francesco Turco, impedendogli di accedere alle successive fasi concorsuali e quindi di ottenere una utile collocazione nella graduatoria che viene impugnata con i presenti motivi aggiunti, unitamente a tutti gli atti ed essa antecedenti e conseguenti, che risulta afflitta da illegittimità derivata conseguente all'atto impugnato col ricorso introduttivo.- Ed infatti, poiché il sig. Turco ha totalizzato un punteggio pari a 7,625 nelle prove scritte, se la commissione medica avesse effettuato con diligenza i test psicofisici, il ricorrente avrebbe certamente trovato una collocazione utile nella graduatoria finale, tale da consentirgli di poter essere assunto in servizio presso la Polizia di Stato, anche in virtù del punteggio conseguito alle prove scritte.- Pertanto, in virtù dei vizi sopradetti, che certamente possono essere oggetto di rilievo e sindacato in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11/7/2014, n. 3584; Cons. Stato, sez. III, 18/1/2012, n. 182; TAR Lazio- Roma, sez. I bis, n.

6238/2011), gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti risultano illegittimi in via derivata, sussistendo un rapporto di consequenzialità immediata con gli atti impugnati col ricorso introduttivo, essendo diretta conseguenza di attività procedimentale della P.A., viziata per come già dedotto nel ricorso introduttivo (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 23/10/2007 n° 5559).-

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART.56 C.P.A.

In virtù della pubblicazione della graduatoria finale si formula istanza di misure cautelari monocratiche, non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio, in quanto verrebbe definitivamente preclusa al ricorrente la possibilità di partecipare alle fasi formative e preparatorie presso le scuole di formazione.-

La mancata partecipazione alle scuole di formazione vanificherebbe definitivamente la possibilità per il ricorrente di poter conseguire la nomina di allievo agente della Polizia di Stato, peraltro costituente la massima aspirazione personale del ricorrente, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.- Pertanto si insiste affinché il sig. Francesco Turco venga ammesso in graduatoria con riserva, consentendogli la partecipazione a tutte le fasi formative e preparatorie, tra cui la partecipazione alla scuola di formazione.-

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALE

Sul *fumus* valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza giustificano l'emissione di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee.-

Il ricorrente sarebbe stato collocato utilmente in graduatoria se non fossero intervenuti gli atti illegittimi impugnati col ricorso introduttivo e, pertanto, si è reso necessario proporre motivi aggiunti al fine di impugnare anche la graduatoria finale, non essendo stato inserito in graduatoria il sig. Francesco Turco.-

L'impugnato giudizio di non idoneità al servizio in Polizia preclude al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa, peraltro nello specifico ambito costituente la sua massima aspirazione personale, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale e sul piano morale, e con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Tanto, in uno all'evidente *fumus boni iuris* ampiamente ricavabile dal contenuto **della relazione medica allegata al ricorso introduttivo, rilasciata da struttura pubblica**, legittima il ricorrente a richiedere, come qui richiede, e ad ottenere -sentito il difensore-, l'ammissione in graduatoria con riserva, consentendogli la presenza a tutte le fasi formative e preparatorie, tra cui la partecipazione alla scuola di formazione, disponendo, eventualmente, una verifica ed, all'esito, la valutazione dei titoli in possesso del ricorrente.-

In subordine si chiede di adottare la misura cautelare che dovesse essere ritenuta più idonea da codesto On.le TAR.-

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori;

il numero dei contro interessati – 612 oltre i signori Mandarino e Cozza, raggiunti da notifica effettuata in via ordinaria – rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.-

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.- Ed infatti in materia di concorsi pubblici, ormai è prassi di codesto ecc.mo Tar Lazio (cfr. ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013; decreto del Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013; ordinanza n. 1217/2014) autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti avvocati nelle qualità

di cui in premessa

FANNO ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiede che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, voglia:

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, consentendo quindi al ricorrente di partecipare alle fasi del concorso successive all'accertamento dei requisiti psico-fisici, valutando quindi i titoli di servizio del ricorrente, in modo da consentirgli di risultare utilmente collocato in graduatoria.-

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori.-

Si chiede, in via istruttoria, che venga disposta una verifica onde accertare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti psicofisici richiesti dal bando di concorso, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito di tutta la

documentazione relativa alla procedura concorsuale, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.-

Produce:

1)- graduatoria del concorso, per esami, a 559 posti di allievo agente della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale del 29.1.2016, approvata con decreto del 22 giugno 2017 pubblicata nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" del 27 giugno 2017.-

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, ma trattandosi di motivi aggiunti con cui vengono fatti valere nuovi vizi dell'originario provvedimento impugnato il contributo unificato non è dovuto, per come statuito dalla Sentenza n.346/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.-

Salvis iuribus.-

Cosenza, il 18 settembre

Avv. Giuseppe Carratelli

Avv. Raffaele Brunetti

Avv. Roberta Amendola